

**PROVINCIA DI TORINO**  
SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ  
ESTRATTIVE

## **ALLEGATO E**

**PROGETTO DI IMPIANTO DI INTERRAMENTO CONTROLLATO DI 1<sup>^</sup>  
CATEGORIA PER RSU: ALLESTIMENTO DEL III LOTTO E  
SOPRAELEVAZIONE DEI LOTTI I E II, LOC. CASSAGNA**

**COMUNE DI PIANEZZA**

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40**

**PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE**

**PROPONENTE: C.I.D.I.U. Collegno**

L'impianto deve essere gestito secondo le previsioni progettuali allegata alla domanda presentata e alle varie integrazioni inviate dal C.I.D.I.U., fatte salve le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante la gestione della discarica il Consorzio deve adottare tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare la produzione e la diffusione di polveri e di odori sgradevoli, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei rifiuti, del materiale di copertura giornaliera e del percolato.
- 2) La raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica deve avvenire con modalità e frequenza tale da impedire ogni ingiustificato accumulo all'interno del corpo della discarica e nei sistemi di drenaggio e raccolta.
  - Il livello del percolato nei pozzi di estrazione presso la discarica deve essere mantenuto al minimo compatibile con il pescaggio delle pompe di sollevamento.
  - Il battente di percolato presente nella discarica, dovrà essere costantemente verificato mediante l'installazione di un apposito sistema di rilevazione in continuo, registrazione ed indicazione del livello del medesimo all'interno di tutti i pozzi di estrazione presenti presso ciascun settore dell'impianto.
  - E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.
- 3) Qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni di ciascun lotto della discarica riconducibili alla sua attività, sia in fase operativa che in fase di post-chiusura, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza e quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché tempestivamente comunicati alle Autorità Competenti.
- 4) In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti nel sottosuolo, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza nonché secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
- 5) Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata.
- 6) Immediatamente sottostante nella zona di scarico dei rifiuti devono essere disposti schermi mobili o altri opportuni ausili, di altezza non inferiore a 2 metri, atti a trattenere i materiali leggeri soggetti a trasporto eolico.
- 7) Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi ed i prodotti da adottarsi, non previsti nel presente atto, dovranno essere approvati dai competenti Organi di Controllo.
- 8) La viabilità di accesso ed interna della discarica deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per limitare la polverosità; deve inoltre garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto e delle aree limitrofe.
- 9) Entro 18 ore dal conferimento in discarica, tutti i fronti di deposizione dei rifiuti scaricati, esposti all'atmosfera, devono essere ricoperti con materiale naturale o artificiale idoneo a garantire il contenimento delle emissioni di odori sgradevoli o la rimozione dei rifiuti smaltiti da parte di volatili, insetti o roditori. L'adozione di diversi sistemi di copertura dei rifiuti, anche provvisoria, dovrà essere autorizzata da parte della Provincia di Torino.
- 10) Le eventuali partite di cibi avariati vanno disposte nella parte inferiore del deposito e ricoperte immediatamente dopo lo scarico degli automezzi. Tale prescrizione si applica anche nel caso di cibi in scatola o confezionati in altro modo, mediante la rottura dei contenitori con schiacciamento effettuato dai mezzi meccanici di costipamento in dotazione alla discarica.
- 11) È fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte

devono essere concordati con le competenti autorità di controllo, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.

- 12) Nell'ambito della discarica, é vietata ogni forma di cernita manuale.
- 13) Nell'ambito della discarica deve essere impedito il deposito di materiali combustibili o parzialmente combustibili non completamente estinti; é inoltre vietato l'incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo.
- 14) La copertura finale della discarica esaurita deve prevedere almeno le seguenti strutture (a partire dal basso):
  - uno strato di materiale inerte grossolano della potenza di almeno 30 cm, con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare, opportunamente collegato al sistema di captazione del biogas stesso;
  - un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;
  - uno strato di materiale argilloso della potenza di almeno 60 cm, opportunamente compattato in strati successivi di spessore non superiore a 20 cm, con funzione di barriera idraulica;
  - un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;
  - uno strato di materiale inerte grossolano della potenza di almeno 30 cm, con funzione di barriera biologica e di drenaggio delle acque, opportunamente collegato ad una rete di raccolta e scarico, adeguatamente dimensionata;
  - uno strato di almeno 50 cm di potenza costituito da terreno agrario e vegetale idoneo a garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale dell'area (fatti salvi specifici spessori di terreno agrario prescritti).

Il recupero ambientale dell'impianto deve prevedere anche la sistemazione delle aree di servizio e delle relative strutture, ivi compresi i sistemi di raccolta del percolato ed estrazione del biogas.

Inoltre la pendenza dei versanti realizzati dovrà essere tale da favorire lo scorrimento delle acque superficiali e meteoriche, raccolte da un'opportuna rete di canali, al fine di evitare l'erosione dei versanti stessi.

- 15) La sopraelevazione oltre il piano campagna, alla data di esaurimento della discarica, deve essere **limitata alla quota massima di m 294.000 s.l.m.**, al lordo di eventuali cedimenti della massa di rifiuti ed al lordo del materiale di copertura giornaliera, con esclusione della struttura di copertura della discarica prevista al precedente punto 14).
- 16) La parte superiore del deposito dovrà in ogni caso essere modellata con cura, onde evitare la formazione di ristagni d'acqua; deve inoltre avere, dopo assestamento, una pendenza minima del 2%, per favorire lo scorrimento delle acque meteoriche ed un'opportuna rete di canali di raccolta delle acque stesse, avente sbocco all'esterno dell'impianto presso punti di scarico adeguatamente allestiti e dimensionati.
- 17) Il titolare dell'autorizzazione sia nella fase operativa che nella fase post-chiusura del medesimo, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.
- 18) A far data dalla chiusura della discarica, il soggetto autorizzato é responsabile della manutenzione e controllo e gestione post-chiusura e per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.
- 19) Qualora si intendesse utilizzare, al di fuori della discarica, i materiali inerti naturali esuberanti, dovrà espletare le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
- 20) L'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata all'Area Ambiente della Provincia di Torino, e per conoscenza all'Assessorato Ambiente della Regione, **almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza**, corredata da una relazione relativa allo stato di fatto dell'impianto, comprensiva di indicazioni dettagliate inerenti la volumetria residua e le tempistiche di esaurimento previste.

- 21) È fatto obbligo di un **preavviso minimo di 30 giorni**, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., della data di cessazione definitiva della attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica all'Area Ambiente della Provincia di Torino ed agli Organi di Controllo.
- 22) **Entro il termine di 60 giorni**, a decorrere dalla data di cessazione definitiva dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica, è fatto obbligo di ultimare le operazioni di copertura finale previste, secondo le modalità indicate al precedente punto 14).
- 23) **Entro il termine di 90 giorni**, a decorrere dalla data di cessazione definitiva della attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica, deve essere inviata all'Area Ambiente della Provincia di Torino una relazione tecnica di collaudo delle opere realizzate di cui al precedente punto 22), a firma di un tecnico competente in materia.
- 24) Le opere di recupero ambientale, di cui al precedente punto 14), dovranno essere definitivamente completate **entro il termine di anni uno**, a decorrere dalla data di cessazione definitiva dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica. Entro il termine di cui sopra la realizzazione delle opere suddette dovrà essere certificata da una relazione tecnica di collaudo, a firma di un tecnico competente in materia
- 25) L'impianto di estrazione forzata e combustione/recupero energetico del biogas indicato al punto 6) dell'allegato D dovrà essere realizzato ed attivato, nella sua configurazione definitiva, **entro il termine di 90 giorni** a decorrere dalla data di cessazione della attività dell'impianto.
- 26) **Entro il termine di 120 giorni** a decorrere dalla data di cessazione della attività dell'impianto, deve essere inviata all'Area Ambiente della Provincia di Torino una relazione tecnica di collaudo delle opere relative al sistema di estrazione forzata e combustione/recupero energetico del biogas, indicato al punto 6) dell'allegato D, a firma di professionista laureato competente in materia.
- 27) La procedura di chiusura dell'impianto decorre dalla data di cessazione definitiva della attività di smaltimento dei rifiuti, comunicata secondo le modalità prescritte al precedente punto 21), e termina con la successiva attestazione da parte della Provincia di Torino della realizzazione delle opere prescritte ai precedenti punti 23, 24, 25, 26 e 27, anche sulla base delle relazioni di collaudo trasmesse, nonché dell'assenza di evidenze di impatto sulle diverse matrici ambientali derivante dall'attività svolta presso la discarica in oggetto.
- 28) La fase di gestione post-chiusura decorre a seguito della attestazione di cui al precedente punto 27), nonché a seguito della accettazione da parte della Provincia di Torino di idonee garanzie finanziarie relative al periodo di gestione post-chiusura medesimo, secondo quanto disposto con D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., sui criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.
- 29) È fatto obbligo di realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli organi di controllo ritengano necessari, durante la fase di costruzione, gestione e post-chiusura della discarica.
- 30) Tutti obblighi di comunicazione stabiliti negli allegati D, E, F e G del presente atto dovranno essere rispettati dal C.I.D.I.U. salvo diverse disposizioni da parte della Provincia di Torino.
- 31) Per l'attività di autocontrollo e di monitoraggio periodico svolta dal C.I.D.I.U. presso ciascun lotto della discarica in oggetto dovranno essere rispettati integralmente gli adempimenti prescritti nell'allegato G al presente atto.
- 32) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

GLS/SR